

COMUNE DI BARDONECCHIA  
Città Metropolitana di Torino



Manutenzione straordinaria  
impianto natatorio comunale sito in via Mallen n. 2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SC

Intero  
appalto

Schema Contratto

Committente: Comune di Bardonecchia

Il R.U.P.: ing. CECCHINI Francesco

Scala:

Revisione:

01 07/01/2020

CIG: 7607104CCC

CUP: C37J18000070002

Data:

dicembre 2019

File:

PiscBardo Def-Ese SC Schema Contratto.pdf

Progettisti: raggruppamento temporaneo "Massara-Degiorgis-Fonte"

via G.Barbaroux, 13 - 10122 Torino Cell 3387750455 Email: marco@architettomassara.it

arch. MASSARA Marco Paolo (capogruppo)

ing. DEGIORGIS Luca

ing. FONTE Leonardo



*Leonardo Fonte*



*Luca Degiorgis*

COMUNE DI BARDONECCHIA

Rep. \_\_\_\_

(Provincia di Torino)

REPUBBLICA ITALIANA

**OGGETTO: Lavori di “Riqualficazione energetica immobile piscina comunale – POR FESR 2014/2020” – Procedura aperta con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9bis D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016).**

**CIG N. \_\_\_\_\_ - CUP N. C37J18000070002**

L'anno duemilaventi addì \_\_\_\_\_ del mese di giugno in Bardonecchia e nella Casa del Comune. \_\_\_\_\_

Avanti a me \_\_\_\_\_, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267, si sono costituiti: ----

**- da una parte:**

il Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), rappresentato dal \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune” o “Stazione Appaltante”) il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta avente codice fiscale nr.86501270010; -----

**- dall'altra parte:**

la ditta \_\_\_\_\_ (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ditta” o “Affidatario”) la quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse della Società che rappresenta avente P.IVA nr. \_\_\_\_\_,-----

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, \_\_\_\_\_ rogante, sono personalmente certo. -----

Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, ai sensi

dell'art.48 della Legge Notarile, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni. -----

**SI PREMETTE**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio comunale in via Mallen n. 2 – POR FESR 2014/2020” redatto da R.T.P. “Massara-Degiorgis-Fonte”;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_/01/2020 è stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza per l'avvio del procedimento finalizzato all'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio comunale in via Mallen n. 2 – POR FESR 2014/2020”, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_\_ del \_\_/05/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta \_\_\_\_\_, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in Euro \_\_\_\_\_, oltre a Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA \_\_\_\_%;
- ai sensi dell'articolo 29 della L.114/2014 deve/non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che la Ditta risulta/non risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_;
- che in data \_\_/05/2020 prot. n. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e quindi è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, e dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del medesimo art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla ditta \_\_\_\_\_ che accetta senza riserva alcuna, l'appalto "a corpo" dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.

2. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.

##### **Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sia nella sua parte Norme Generali che in quella di Prescrizioni Tecniche, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario, costituiscono i prezzi contrattuali.

##### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dal verbale di gara. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dalla ditta sull'importo a base di gara per i lavori, sommato all'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed ammonta ad Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA \_\_%, di cui Euro \_\_\_\_\_ per lavori e Euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (10%) ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

##### **Articolo 4. Variazioni al progetto ed al corrispettivo.**

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'affidatario.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle

prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. La consegna dei lavori viene effettuata \_\_\_\_\_, previa presentazione della documentazione necessaria predisposta dall'Impresa.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 162 (centosessantadue) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere saranno applicate le penalità previste dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

2. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. La sospensione può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2017 e dell'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

4. Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 4 dell'art. 107 del D. Lgs.

50/2016.

### **Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario.**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. nr.145/2000, per quanto attualmente in vigore.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) gli attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) i rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere e la viabilità interna allo stesso;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) i passaggi, occupazioni temporanee e risarcimenti di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i) l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i..

3. L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione tecnica del cantiere in nome dell'affidatario è assunta da specifica figura tecnica, dell'impresa o tecnico esterno da essa incaricato, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario, tramite il direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'affidatario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo art.30 del presente contratto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Nel corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l'affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa

presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.**

1. Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo.**

##### **Accettazione delle opere.**

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo.

6. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 14. Risoluzione del contratto.**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
  - i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 nr.81 e s.m.i.;
  - j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 15 - Recesso dal contratto**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. nr.207/2010.
2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205 del D.Lgs. nr. 50/2016.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. nr.50/2016 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. nr.145/2000 ove vigenti.
3. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
4. L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

6. In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:

a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art.30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art.30, commi 5 e 5bis, del D.Lgs. 50/2016 sui certificati di pagamento;

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.**

Si prende atto che la ditta \_\_\_\_\_ risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_. Ai sensi dell'art. 29 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), l'iscrizione nell'elenco white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza.

2. L'Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, in tempo utile affinché il coordinatore per la sicurezza in esecuzione possa verificarne la correttezza prima dell'inizio delle relative lavorazioni:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome



e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 9 comma lettera a del D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i.;

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - 9 comma lettera b - del D.Lgs. nr.81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo, comma 2, lettera b, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici, fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori, in tempo utile affinché possa verificarne la correttezza prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili

tra loro e coerenti con il piano presentato.

6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 20. Anticipazioni**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. Le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione vengono sancite dal citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 21. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo nr.105 del D.Lgs. nr.50/2016, i lavori che l'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati senza vincoli di misura, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. nr.50/2016, a garanzia degli impegni

assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria nr. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per l'importo di \_\_\_\_\_.

2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art.103 del D.Lgs. nr.50/2016.

#### **Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione.**

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, l'Affidatario si obbligando, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. L'Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.

#### **Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.**

L'affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

#### **Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell'affidatario**

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.

2. L'affidatario designa la persona di \_\_\_\_\_ quale direttore tecnico di cantiere, il quale rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori medesimi.

3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

4. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. L'appaltatore \_\_\_\_\_ nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il CIG nr. \_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr.136 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'appaltatore \_\_\_\_\_ si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi;
- il Capitolato Generale d'Appalto;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc...) allegati al progetto esecutivo approvato deliberazione di Giunta Comunale nr. \_ del \_\_\_\_\_;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art.40 del D.P.R. nr.207/2010;
- le polizze di garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs. nr.50/2016.

##### **Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 nr.207, per quanto attualmente in vigore.

##### **Articolo 29 – Trattamento dei dati personali**

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia con sede a Bardonecchia (TO), in piazza De Gasperi 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_.

##### **Art. 30. Applicazione del codice di comportamento.**

Il concessionario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali. L'inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

##### **Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 nr.131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.